

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

INDICE

Capitolo I: Disposizioni generali

- Art. 1 Campo d'applicazione
- Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti
- Art. 3 Compiti del Comune
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti
- Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna
- Art. 7 Divieti

Capitolo II: Organizzazione del servizio di raccolta

- Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 9 Utenti autorizzati
- Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione
- Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
- Art. 13 Sospensione del servizio

Capitolo III: Finanziamento

- Art. 14 Principio
- Art. 15 Tassa base
- Art. 16 Tassa sul quantitativo
- Art. 17 Altre tasse causali
- Art. 18 Esigibilità

Capitolo IV: Norme finali

- Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione
- Art. 20 Rimedi giuridici
- Art. 21 Contravvenzioni
- Art. 22 Entrata in vigore e abrogazioni

Il Consiglio comunale di Ascona

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)

decreta:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Ascona nonché il relativo finanziamento.

²Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Commento art. 1

Ripreso 1:1 dal Regolamento tipo.

Non vi sono particolari osservazioni.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

¹La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

²Il Comune collabora su scala regionale e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Commento art. 2

Ripreso 1:1 dal Regolamento tipo.

In questo articolo sono ripresi i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (SPSR). La collaborazione tra i Comuni nello smaltimento dei rifiuti viene raccomandata in particolar modo per motivi di costi ed efficienza.

Art. 3 Compiti del Comune

¹Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

²In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").

Commento art. 3

Ripreso 1:1 dal Regolamento tipo.

Non vi sono particolari osservazioni.

Art. 4 Definizioni

¹Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative, i residui di scopatura e di pulizia in generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e delle rive dei corsi d'acqua; cestini, rifiuti delle scuole e uffici pubblici.

In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale;
- d) gli scarti vegetali dei giardini e delle economie domestiche

²I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Commento art. 4

La norma proposta riprende le definizioni contenute nell'OSPR, nell'OTRif e nell'OLTRif. Rispetto al modello di Regolamento cantonale al cpv. 1 è stato aggiunto il concetto che anche i residui di scopatura e pulizia in generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico e delle rive dei corsi d'acqua, cestini e rifiuti delle scuole e uffici pubblici sono considerati rifiuti solidi urbani. I costi legati allo smaltimento di questi rifiuti non vengono tuttavia caricati sulla tassa base. Difatti all'art. 14 cpv. 4 del nuovo Regolamento è previsto che nella fissazione della tassa viene dedotto il costo della produzione dei rifiuti non imputabili ai cittadini.

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

¹I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

²Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

³I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

⁴I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁵I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁶Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Commento art. 5**Ripreso 1:1 dal Regolamento tipo.****Anche se il compostaggio decentralizzato (privato) non è obbligatorio, la norma del cpv. 3 mira ad incentivare questa modalità di smaltimento. Per scarti vegetali si intendono legname proveniente dal taglio di alberi e dal giardinaggio, fogliame, paglia e erba.****Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna**¹In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.²Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando le specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.³Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.**Commento art. 6****Nell'ordinanza di applicazione si dovranno chiarire le indicazioni generiche che possono dare adito a diverse interpretazioni. In particolare specificando con esempi concreti quali siano i casi eccezionali con la descrizione del tipo e delle quantità.****Art. 7 Divieti**

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta, scarti vegetali e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

Commento articolo 7**Ripreso 1:1 dal "Regolamento tipo".****Lettera e): il divieto di consegna relativo alle neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA è esteso anche al compostaggio decentralizzato (cfr. art. 5 cpv. 3), Rispetto al modello di Regolamento cantonale è stato stralciato il divieto generale di consegna di rifiuti organici di cucina. Ciò in quanto questo divieto poteva creare confusione e discriminazione.**

Capitolo II Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

¹Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

²La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

³In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Commento articolo 8:

Articolo ripreso 1:1 dal “Regolamento tipo”.

Nel cpv. 1 sono elencati unicamente gli elementi essenziali. Il Municipio avrà modo di precisare nell’ordinanza altri aspetti organizzativi del servizio raccolta rifiuti.

Cpv. 2 e 3: se per motivi legati alle caratteristiche della strada d’accesso, alle dimensioni dell’automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero raggiungibili, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel luogo più idoneo o vicino al percorso dell’automezzo di raccolta o presso i punticentro di raccolta secondo le modalità fissate dal Municipio.

Art. 9 Utenti autorizzati

¹Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune e dai proprietari di residenze secondarie e dalle persone che soggiornano ad Ascona.

²I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Commento articolo 9:

Rispetto al “Regolamento tipo” il Municipio ha voluto aggiungere “e dai proprietari di residenze secondarie come le persone che soggiornano ad Ascona”. Considerata la vocazione turistica di Ascona ed il numero di residenze secondarie il termine generico “residenti” potrebbe trarre in inganno. Con lo scopo da fugare ogni dubbio si è voluto precisare inserendo i termini “residenze secondarie” e “persone soggiornanti”.

Si precisa inoltre che oggetto di specifiche autorizzazioni possono essere per esempio coloro che svolgono un lavoro per conto di una persona fisica o giuridica domiciliata o avente sede e che devono smaltire i rifiuti derivanti da determinate attività (es: giardinieri, imprese di trasloco, ecc.).

Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione

¹I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

²Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

³Per stabili abitativi con più di cinque appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.

⁴I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Commento articolo 10:

Articolo ripreso 1:1 dal "Regolamento tipo".

Per imballaggi si intende essenzialmente sacchi della spazzatura. Di principio i sacchi a disposizione saranno da 17, 35, 60 e 110 litri oltre ai contenitori del verde che avranno le misure 120, 240 o 770 litri.

Per quanto riguarda l'art. 10 cpv. 3 il Municipio ha stabilito a 5 le unità abitative per le quali il Municipio può imporre degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

¹Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti (l'elenco non è esaustivo, comprende solo le principali categorie):

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.)
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

²I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Commento articolo 11**Ripreso 1:1 dal “Regolamento tipo”.****L’elenco non è esaustivo e comprende le principali categorie nelle quali si sono riscontrate delle richieste. L’esclusione è riferita alla raccolta ordinaria da parte del Comune. Per determinate categorie – v. art. 6 ROTR – va comunque data possibilità di consegna presso i centri di raccolta comunali.****Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta**¹ I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.² Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell’autorità competente.³ Il Municipio può organizzare la raccolta separata per piccole quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.**Commento articolo 12.****Capoversi 1 e 2 ripresi 1:1 dal “Regolamento tipo”****Capoverso 3: Nell’ordinanza andranno stabiliti i quantitativi soglia riferiti al termine “modeste quantità di rifiuti”.****Art. 13 Sospensione del servizio**

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Commento art. 13**Ripreso 1:1 dal “Regolamento tipo”.****Nell’ordinanza d’applicazione si dovranno specificare gli eventi di forza maggiore (es. nevicate, frane, ecc.).****Capitolo III
Finanziamento****Art. 14 Principio**¹ Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia. Le tasse sono prelevate annualmente.² Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).³ Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura il più vicina possibile al 100%, ritenuto che andranno dedotti i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.⁴ Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.**Commento art. 14****Rispetto al modello cantonale è stato leggermente modificato il cpv. 3. In particolare è stato stabilito il principio secondo il quale il grado di copertura dovrà essere il più vicino possibile al 100% e non il 100% fisso. Ciò in considerazione che la proiezione dei costi non è sempre lineare ed è difficile ottenere una copertura esatta del 100%.****Oltre a ciò è stato stabilito, in modo chiaro e incontrovertibile, che i costi causati dalla produzione dei rifiuti non imputabile ai cittadini deve essere dedotta nella fissazione della tassa.**

Art. 15 Tassa base

¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate e il loro smaltimento qualora questi costi non vengano coperti con tasse specifiche.
- d) di investimento
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Il Municipio può esonerare, previa richiesta scritta, dal pagamento della tassa base i soggetti fiscali riconosciuti esenti dall'Autorità fiscale in quanto svolgono un'attività di pubblica utilità a norma dell'Art. 65 lettera f della Legge tributaria.

⁴Gli importi della tassa base annua (IVA esclusa) sono fissati dal Municipio tramite ordinanza entro i seguenti limiti:

Categoria d'utenza		Riferimento	Minimo	Massimo
a ₁)	economie domestiche di domiciliati e dimoranti (persona sola)	Unità abitativa	40.00	120.00
a ₂)	economie domestiche (2 o più persone)	Unità abitativa	70.00	150.00
a ₃)	case, appartamenti di vacanza, residenze secondarie di persone o Enti non domiciliati né dimoranti nel Comune	Unità abitativa	70.00	150.00
b)	appartamenti di vacanza, affittati a scopo di lucro e camere d'affitto	Posto letto	20.00	50.00
c)	garni e pensioni	Posto letto	20.00	50.00
d)	alberghi	Posto letto	20.00	50.00
	a) ristorante	Posto interno	10.00	30.00
	b) ristorante	Posto esterno	5.00	20.00
e)	ristorante e ristoranti con alloggio			
	a) ristorante	Posto letto	20.00	50.00
	b) ristorante	Posto interno	10.00	30.00
		Posto esterno	5.00	20.00
f)	locali notturni e bar	Posto a sedere	5.00	20.00
g)	attività commerciali	Per unità	70.00	150.00
h)	bagno pubblico	Globale	300.00	1'200.00
i)	lido	Globale	500.00	1'500.00
j)	porto patriziale	Globale	150.00	600.00

Per le categorie **c**; **d**; **e**; **f** e **g** valgono le seguenti condizioni:

Per la distinzione tra garni, pensioni ed alberghi fa stato quanto risulta dalle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio del commercio e dei passaporti in base alla LEAR nella sua versione più

attuale. In caso di nuova denominazione nella LEAR verrà applicata la categoria che più si avvicina a quella preesistente.

Per il calcolo dei letti e posti negli esercizi pubblici fa stato il conteggio elaborato dal Comune in base alle autorizzazioni cantonali.

La chiusura temporanea legale o volontaria dell'esercizio pubblico non dà diritto ad alcuna esenzione parziale della tassa prevista.

Commento articolo 15.

Al cpv. 3 è stata inserita la facoltà del Municipio di esonerare, previa richiesta scritta, alcuni soggetti fiscali riconosciuti dal pagamento della tassa. Si tratta di una possibilità concessa del Municipio e non di un esonero in senso lato.

Come spiegato nel messaggio il Cantone ha lasciato ai Municipi un ampio margine di apprezzamento nel fissare le categorie. Il Municipio ha quindi deciso di mantenere di principio le categorie già oggi esistenti. Per maggiori informazioni in merito al senso del cpv. 4. di questo articolo si rinvia alla lettura del MM.

Art. 16 Tassa sul quantitativo

¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA esclusa).

²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone (comprende IVA, spese di distribuzione e margine per il rivenditore).

⁴Alle persone con a carico dei bambini fino a due anni e/o con problemi di incontinenza (con certificato medico) è fornito gratuitamente un numero adeguato di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio fino ad un massimo di 30 sacchi da 35 litri.

Commento articolo 16:

L'articolo 16 è sostanzialmente rimasto invariato rispetto al modello cantonale. È unicamente stato specificato che nella fissazione della tassa sul quantitativo si dovrà tenere conto dei seguenti costi: IVA, spese di distribuzione e margine del rivenditore.

Art. 17 Altre tasse causali

¹Per lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:

a) Contenitore da 120 litri	Minimo Fr. 40.--	Massimo Fr. 100.--
b) Contenitore da 240 litri	Minimo Fr. 80.--	Massimo Fr. 180.--
c) Contenitore da 660/770 litri	Minimo Fr. 200.--	Massimo Fr. 600.--
d) Contrassegno per fascina lunghezza max 150 cm e 25 kg	Minimo Fr. 1.--	Massimo Fr. 3.--

³Tali tasse sono prelevate secondo le modalità stabilite dal Municipio tramite ordinanza.

Commento articolo 17.

Come spiegato nel Messaggio il Municipio ha deciso di introdurre la tassa causale per lo smaltimento degli scarti vegetali. I calcoli effettuati ai fini della fissazione dei minimi e dei massimi della tassa sono spiegati nel MM, al quale si rinvia.

Art. 18 Esigibilità

¹La tassa viene determinata annualmente in base alla situazione esistente, il 1. luglio di ogni anno. La tassa viene prelevata integralmente, senza ripartizione rateale.

²Tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione. In caso di mancato pagamento nel termine stabilito è spedito un richiamo, a cui segue una diffida con un costo definito tramite ordinanza e che può variare da un minimo di Fr. 30.-- fino ad un massimo di Fr. 100.--.

³Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dall'inizio di una procedura esecutiva per il pagamento.

Commento articolo 18:

Rispetto al modello cantonale è stato stabilito il principio che la tassa viene prelevata annualmente senza ripartizione rateale. Questo modo di procedere è legalmente corretto e applicato anche da altri Comuni svizzeri, tra i quali il Comune di Zurigo.

Oltre a ciò, sempre rispetto al modello cantonale, è stata prevista la base legale per poter fatture delle spese di diffida.

Si rileva infine che l'interesse di mora, non essendo stabilito, è del 5% per legge.

Capitolo IV Norme finali

Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione

¹Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 20 Rimedi giuridici

¹Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

²Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Commento artt. 19, 20 e 21

Ripresi 1:1 dal "Regolamento tipo".

Non vi sono particolari osservazioni.

Art. 22 Entrata in vigore e abrogazioni

¹Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.2020, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

²Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 1/8 febbraio 1993 e susseguenti modifiche in data 7 marzo 1995, 14 novembre 2006, 15 ottobre 2007, 5 novembre 2007 e 13 dicembre 2010.

Commento articolo 22

Come spiegato nel MM l'entrata in vigore è stata stabilita, per questioni di praticità, il 1.1.2020.